



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA E POLITICHE FORESTALI

### Scheda informativa procedimento

#### 1. Ufficio di riferimento

**Assessorato:**

Assessorato della difesa dell'ambiente

**Direzione Generale:**

Direzione generale della difesa dell'ambiente

**Servizio:**

Servizio tutela della natura e politiche forestali

**Settore:**

**Indirizzo:**

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari

**Telefono:**

070/6066818

**Fax:**

070/6062765

**Email:**

amb.naturaforeste@regione.sardegna.it

**Responsabile del procedimento:**

Maria Ledda 070/6066818 mledda@regione.sardegna.it

**Sostituto responsabile del procedimento:**

Andreina Farris

**Responsabile del provvedimento finale:**

Il direttore del servizio

#### 2. Per informazioni ed accesso agli atti

**URP:**

Ufficio Relazioni con il Pubblico della Difesa dell'Ambiente

**Indirizzo:**

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari

**Telefono:**

070/6067031

**Fax:**

070/6066621-6697

**Email:**

amb.urp@regione.sardegna.it

**Orari di ricevimento:**

dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17

#### 3. Descrizione

**Titolo:**

AUTORIZZAZIONI ALLA CATTURA DI FAUNA SELVATICA PER FINI DI STUDIO, RICERCA O RIPOPOLAMENTO

**Sottotitolo:**

-



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA E POLITICHE FORESTALI

### **Cosa è?**

L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 100 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 9, ha facoltà di:

- a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di riserva scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;
- b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;
- c) autorizzare Osservatori ornitologici, Istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione;
- d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altre località. La fauna catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare

I soggetti interessati devono formalizzare la richiesta all'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente eventualmente corredata dell'autorizzazione ISPRA alla cattura e inanellamento. Dovrà altresì essere trasmessa una relazione tecnica scientifica riportante le specie interessate, le motivazioni, le modalità di cattura, la durata dello studio, le persone che svolgeranno il lavoro sul campo e le loro qualifiche nonché il numero di soggetti che si intende catturare.

Entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Assessore regionale della Difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il parere del Comitato regionale faunistico, autorizza o nega l'autorizzazione.

Nel caso di esito positivo il procedimento si conclude con una determinazione del direttore del servizio con cui si rilascia l'autorizzazione.

Il richiedente, a conclusione dello studio e comunque almeno alla fine di ogni anno solare, dovrà trasmettere una relazione tecnica riportante fedelmente le attività svolte, il numero di soggetti catturati (suddivisi per sesso e età) e i risultati ottenuti.

## **4. Informazioni principali**

### **Chi può presentare la domanda?:**

Zoologi, ricercatori universitari, istituti scientifici, soggetti gestori di istituti faunistici

### **Cosa serve per poter partecipare?:**

-

### **Termini per la presentazione:**

L'autorizzazione può essere concessa in qualsiasi periodo dell'anno

### **Termini di conclusione del procedimento:**

120 giorni dalla richiesta di autorizzazione.

### **Documentazione:**

Richiesta di autorizzazione, presentata dal soggetto interessato all'Assessorato della Difesa dell'ambiente.

### **Note:**

7 aprile 2014 - aggiornata su richiesta di Davide Brugnone



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA E POLITICHE FORESTALI

## 5. Dove rivolgersi

**Assessorato della difesa dell'ambiente**  
**Servizio tutela della natura e politiche forestali**

**Indirizzo**

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari

**Telefono**

070/6066818

**Fax**

070/6062765

**Indirizzi e-mail**

amb.naturaforeste@regione.sardegna.it

## 6. Classificazione

**Temi:**

ambiente

**Profili:**

professionisti

**Categorie:**

autorizzazioni

## 7. Normativa

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
- Legge Regionale	Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna.	n. 23 del 29/07/1998, art. 6, comma 1, lett. a)	Apri

## 8. Modulistica